SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 92**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 aprile 1989, n. 132.

Norme per l'attuazione del *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989 . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 1989.

Integrazione della composizione del Comitato operativo per le emergenze . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 1989.

Modificazioni al regolamento interno del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1989.

Fissazione della data di entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti ed organismi pubblici inclusi nella tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante l'istituzione del sistema di tesoreria unica suddetto . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 16 marzo 1989.

Approvazione di tassi di premio e di condizioni speciali di polizza, presentati dalla Euravie - Compagnie Européenne d'Assurances sur la Vie, in Milano . . . . Pag. 7

Ministero del tesoro

DECRETO 7 aprile 1989.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.) . . . . Pag. 7

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 25 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «S.I.T.A.M. - Società cooperativa a r.l.», già «D e G Meccanica - Società cooperativa a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 10

DECRETO 25 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Brescia Tre S.r.l.», in Brescia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 10

DECRETO 29 marzo 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 8 ottobre 1973 concernente modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie . . . . Pag. 10

DECRETO 1° aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Economica a r.l.», in Montecassiano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 11

DECRETO 1° aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edilizia Bastia - C.E.B. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bastia Umbra, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 11

DECRETO 1° aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa utenti macchine agricole - Val di Neto - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rocca di Neto, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 12

Ministero delle finanze

DECRETO 15 aprile 1989.

Determinazione dei modelli di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1989 in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette . . . . Pag. 12

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 11 aprile 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Villetta Barrea in provincia di L'Aquila. (Ordinanza n. 1688/FPC) . . . . . Pag. 12

ORDINANZA 11 aprile 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Vallecorsa in provincia di Frosinone. (Ordinanza n. 1689/FPC) . . . . Pag. 13

ORDINANZA 11 aprile 1989.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Pozzilli in provincia di Isernia. (Ordinanza n. 1690/FPC) . . Pag. 14

ORDINANZA 12 aprile 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Pontremoli in provincia di Massa Carrara. (Ordinanza n. 1691/FPC) . . . Pag. 14

ORDINANZA 12 aprile 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Osimo in provincia di Ancona. (Ordinanza n. 1692/FPC) . . . . Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Proposta italiana relativa al programma per le regioni in ritardo di sviluppo, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento CEE n. 2052/88 . . . . . . Pag. 16

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Determinazione dei nuovi limiti di reddito, dei tassi agevolati e dei massimali di mutuo per l'edilizia agevolata, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 25 marzo 1982, n. 94. Pag. 18

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Disposizioni in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 . . . . . . Pag. 19

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Determinazione dei settori prioritari di interventi delle province, dei comuni e delle comunità montane, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 . . . . . Pag. 22

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 15 aprile 1989, n. 15/89.

Autorizzazioni automatiche di importazioni di autovetture non fuoristrada di origine giapponese già nazionalizzate CEE. Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di quattro richieste di referendum popolare . . . . Pag. 23

Camera dei deputati: Comunicato del Presidente della Camera dei deputati concernente la pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1987. Pag. 23

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma, ad accettare una eredità. Pag. 23

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Latina . . . . Pag. 23

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa a r.l. Consorzio «Aternum», in Pescara . . . . . Pag. 24

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di esplosivi . . . . Pag. 24

Ministero della sanità: Revoche di registrazioni di presidi sanitari . . . . Pag. 25

Ministero delle finanze: Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Bortoluzzi Pietro, in Pieve d'Alpago. Pag. 25

Ministero del turismo e dello spettacolo: Approvazione del nuovo statuto della Federazione ginnastica d'Italia . . Pag. 25

Ministero del tesoro:

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 aprile 1989 . . . . . Pag. 25

Corso dei cambi e media dei titoli del 14 e 17 aprile 1989. Pag. 26

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Veneto, Campania e Sicilia. Pag. 30

Regione Marche: Aggiornamento delle analisi sulle etichette dell'acqua minerale «Roana» . . . . Pag. 30

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 aprile 1989, n. 132.

Norme per l'attuazione del *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini del contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e del *referendum* di indirizzo sul conferimento al Parlamento stesso di un mandato costituente, si applicano, per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali nonché per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, le norme del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

2. Restano ferme le disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, relative agli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea.

Art. 2.

1. Le schede del *referendum* hanno le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle *P* e *Q* allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70.

2. Sulla parte esterna delle schede da inviare agli elettori italiani residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea è soppressa l'indicazione della provincia.

Art. 3.

1. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo l'apposizione del bollo sulle schede e terminano alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dopo che gli elettori hanno votato, procede, per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi, dà inizio alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, secondo le modalità ed i termini previsti dagli articoli 16 e 36, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

3. Lo scrutinio delle schede votate per il *referendum* viene effettuato di seguito allo scrutinio per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo.

Art. 4.

1. I plichi contenenti gli atti relativi al *referendum* formati nelle sezioni istituite nei Paesi della Comunità europea devono essere inviati, dai capi degli uffici consolari, all'Ufficio centrale per il *referendum.*

Art. 5.

1. L'Ufficio centrale per il *referendum,* sulla base dei verbali di tutti gli uffici provinciali e di quelli inviati dagli uffici consolari a termini dell'articolo 4, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati per le sezioni istituite a norma dell'articolo 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, compie le operazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri dei voti riportati dal quesito proposto.

Art. 6.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e nella legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 361/1957 reca: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati».

— La legge n. 18/1979 reca: «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo».

Nota all'art. 2:

La legge n. 70/1980 reca: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 67 del citato D.P.R. n. 361/1957, e successive modificazioni, è il seguente:

« Art. 67 *(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8°, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma).*— Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 65, il presidente, sgomberato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una terza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale».

— Il testo vigente dell'art. 16 della legge n. 18/1979, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 16. — Compiute le operazioni previste dall'art. 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 16 del giorno successivo.

Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo l'apposizione del bollo sulle schede, a norma dell'art. 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'art. 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi da immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio».

— Il testo vigente dell'undicesimo comma dell'art. 36 della citata legge n. 18/1979, e successive modificazioni, è il seguente:

«Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'art. 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (separatamente per ogni circoscrizione elettorale. Successivamente nell'ora che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno, in relazione all'attuazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 9 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150 (31), prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale».

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 30 della legge n. 18/1979, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 30. — Il Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari esteri, trasmette ai capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 l'elenco degli elettori ammessi a votare nelle relative circoscrizioni, compilato sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri della Comunità inserite nelle liste elettorali di tutti i comuni della Repubblica e delle domande presentate a norma del secondo comma dell'art. 26. L'elenco deve pervenire non oltre il cinquantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'art. 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976.

Sulla base dei dati ricevuti, il capo d'ufficio consolare suddivide gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, in modo che ad ogni sezione venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.000 e non inferiore a 200. L'assegnazione degli elettori alle sezioni istituite è indipendente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Ove in una località vi siano più sezioni l'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria residenza ovvero, qualora ciò non sia possibile, per ordine alfabetico, garantendo comunque che i membri dello stesso nucleo familiare siano assegnati alla stessa sezione o a sezioni contigue.

Per ogni sezione viene compilato l'elenco degli elettori assegnati. Un funzionario del servizio elettorale del Ministero dell'interno vidima gli elenchi, in ciascun foglio, con la propria firma ed il bollo dell'ufficio, dando atto altresì del numero complessivo degli elettori compresi nell'elenco.

Alla compilazione degli elenchi di cui ai commi precedenti provvede il Ministero dell'interno avvalendosi del centro elettronico del servizio elettorale.

Quando in una località non sia possibile l'istituzione del seggio per mancanza del minimo previsto dal secondo comma, gli elettori ivi residenti sono assegnati alla sezione istituita nella località più vicina della stessa circoscrizione consolare.

Qualora il numero complessivo degli elettori ammessi a votare in una circoscrizione consolare sia inferiore al minimo previsto dal secondo comma, si deve far luogo, comunque, alla istituzione di una sezione elettorale in una località prescelta dal capo dell'ufficio consolare.

Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'art. 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora ciò sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti».

— Il testo dell'art. 36 della legge n. 352/1970 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), è il seguente:

«Art. 36. — L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*».

Note all'art. 6:

— Per il titolo della legge n. 18/1979, e successive modificazioni, v. precedente nota all'art. 1.

— Per il titolo della legge n. 352/1970, e successive modificazioni, v. precedente nota all'art. 5.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3674):

Presentato dall'on. CIAFFI ed altri il 28 febbraio 1989.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 marzo 1989, con pareri delle commissioni III e V.

Esaminato dalla I commissione il 29 marzo 1989.

Esaminato in aula e approvato il 7 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1684):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 aprile 1989, con pareri delle commissioni 3ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione il 12 aprile 1989.

Esaminato in aula e approvato il 12 aprile 1989.

89G0167

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 1989.

Integrazione della composizione del Comitato operativo per le emergenze.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto del 16 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297, del 27 ottobre 1984, concernente la costituzione del Comitato operativo per le emergenze (EMERCOM);

Visti i propri decreti del 1° giugno 1985 e 5 marzo 1987, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985, e n. 60 del 13 marzo 1987;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, del 15 luglio 1986, n. 162, concernente la istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Tenuto conto delle funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente aventi anche notevole attinenza alla materia della protezione civile;

Ravvisata, pertanto, la opportunità di integrare la composizione del Comitato predetto con un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, della sanità, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, della marina mercantile e dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato operativo per le emergenze (EMERCOM), indicato in premessa, è integrato, nella sua composizione, dal direttore generale del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro della difesa
ZANONE

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

89A1657

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 1989.

Modificazioni al regolamento interno del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 5, primo e secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 283, nel testo modificato dalla legge 8 luglio 1986, n. 360;

Visto l'art. 18 secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1967), 30 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1971) e 3 settembre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 226, del 29 settembre 1986), con i quali sono stati approvati il regolamento concernente il funzionamento degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, dei comitati nazionali di consulenza e dell'assemblea plenaria e le successive modifiche;

Vista la deliberazione n. 468, adottata dal consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche in data 11 giugno 1987, con la quale è stato disposto di sostituire l'art. 3 e l'art. 7, primo comma, del regolamento citato come segue:

«Art. 3. — Quando le circostanze lo richiedano, possono essere chiamati a riferire, su determinati affari, al consiglio di presidenza ed alla giunta amministrativa, membri dei comitati nazionali, direttori di organi di ricerca, presidenti di commissioni di studio e funzionari dell'ente».

«Art. 7, primo comma. — Le funzioni di segretario del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa sono esercitate dal dirigente del servizio affari generali del Consiglio nazionale delle ricerche. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo il presidente dell'ente nomina il direttore che lo sostituisce. Il segretario predetto può essere coadiuvato, anche durante le sedute degli organi direttivi, da impiegati del servizio affari generali prescelti dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche»;

Sentito il comitato interministeriale per la programmazione economica, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 agosto 1988;

Decreta:

Articolo unico

È approvata la deliberazione n. 468, dell'11 giugno 1987, con la quale il Consiglio nazionale delle ricerche ha apportato le modificazioni di cui alle premesse agli articoli 3 e 7, primo comma, del vigente regolamento sul funzionamento degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, dei comitati nazionali di consulenza e dell'assemblea plenaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

89A1718

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1989.

Fissazione della data di entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti ed organismi pubblici inclusi nella tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante l'istituzione del sistema di tesoreria unica suddetto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il quarto comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/1984, con il quale si stabilisce che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989, con il quale è stata fissata al 1° maggio 1989 la data di entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti ed organismi pubblici inclusi nella tabella *A*;

Considerato che gli enti interessati non possono porre in essere entro il termine previsto tutte le modifiche alle procedure di gestione amministrativo-contabile necessarie per una corretta applicazione della normativa sulla tesoreria unica;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

La decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti inseriti nella tabella *A* con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato nelle premesse è fissata al 1° ottobre 1989.

Gli enti predetti devono provvedere a versare entro il 29 settembre nelle contabilità speciali infruttifere esistenti, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, tutte le disponibilità liquide detenute presso le aziende di credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A1737

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 marzo 1989.

Approvazione di tassi di premio e di condizioni speciali di polizza, presentati dalla Euravie - Compagnie Europeenne d'Assurances sur la Vie, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 maggio 1987 e le successive integrazioni in data 22 luglio e 27 novembre 1988, della rappresentanza generale per l'Italia della Euravie - Compagnie Europeenne d'Assurance sur la Vie, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di condizioni particolari di polizza;

Vista la lettera in data 3 gennaio 1989, n. 920010, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio e le condizioni particolari di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Euravie - Compagnia Europeenne d'Assurance sur la Vie, con sede in Milano:

1) condizioni particolari per l'assicurazione complementare di invalidità;

2) tassi di premio per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità permanente e totale;

3) tassi di premio per le forme temporanee caso morte e invalidità;

4) tassi di premio del rischio di invalidità inteso come anticipata liquidazione del capitale garantito in caso di morte da un'assicurazione mista o di tipo misto;

5) tassi di premio per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, il pagamento di una rendita temporanea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1663

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1989.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 296451 in data 20 febbraio 1989 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

BANCA D'ITALIA

Situazione al

DIFFERENZE in milioni con la situazione alla: stessa data mese precedente | stessa data anno precedente

ATTIVO

ORO
I — In cassa L.
II — In deposito all'estero »
CREDITI IN ORO (FECoM) L.
CASSA »
RISCONTI E ANTICIPAZIONI
I — Risconto di portafoglio:
— ordinario L.
— ammassi »
II — Anticipazioni:
— in conto corrente L.
— a scadenza fissa »
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA
I — ECU L.
II — Altre attività:
— biglietti e divise L.
— corrispondenti in conto corrente »
— depositi vincolati »
— diverse »
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.
UFFICIO ITALIANO CAMBI
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.
II — Conti speciali »
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) »
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »
TITOLI DI PROPRIETÀ
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:
— in libera disponibilità L.
— per investimento delle riserve statutarie »
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »
II — Titoli di società ed enti:
— per investimento delle riserve statutarie L.
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »
III — Azioni e partecipazioni:
— di società ed enti controllati:
a) per investimento delle riserve statutarie L.
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »
— di società ed enti collegati:
a) per investimento delle riserve statutarie L.
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »
— di altre società ed enti:
a) per investimento delle riserve statutarie L.
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.
IMMOBILI
I — Ad uso degli uffici L.
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.
MOBILI E IMPIANTI
I — Mobili L.
II — Impianti »
III — Monete e collezioni »
PARTITE VARIE
I — Biglietti di banca in fabbricazione L. —
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:
— completati L.
— in allestimento »
III — Debitori diversi L.
IV — Altre »
RATEI L.
RISCONTI L.
SPESE DELL'ESERCIZIO L.
L.

CONTI D'ORDINE
I — Titoli ed altri valori:
— a garanzia L.
— altri »
II — Depositari di titoli e valori:
— interni L.
— esteri »
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):
— titoli L.
— corrispondenti interni »
— corrispondenti esterni »
V — Titoli, valute da ricevere (n/s acquisti a termine):
— titoli L.
— valute e lire »
VI — Ordini in corso:
— acquisti di valute L.
— lire a fronte vendite di valute »
— acquisti di titoli »
— lire a fronte vendite di titoli »
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali L.

TOTALE ... L.

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore

89A1633

PASSIVO

DIFFERENZE in milioni con la situazione alla: stessa data mese precedente | stessa data anno precedente

CIRCOLAZIONE . . . . L.
VAGLIA CAMBIARI . . . . »

ALTRI DEBITI A VISTA
I — Ordini di trasferimento . . . . L.
II — Altri . . . . »

DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI . . . . L.
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . . »
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . . »

DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita . . . . »
III — Conti vincolati investimenti all'estero . . . . »
IV — Società costituende . . . . »
V — Per debordo del massimale sugli impieghi . . . . »
VI — Altri . . . . »

DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . . L.
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . . »

PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO
I — Depositi in valuta estera . . . . L.
II — Conti dell'estero in lire . . . . »

DEBITI IN ECU (FECoM) . . . . L.

UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . . »
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . . »
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . »

ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro . . . . L.
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana . . . . »
III — Svalutazione portafoglio . . . . »
IV — Oscillazione cambi . . . . »
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. c) T.U.I.R. . . . . »
VI — Oscillazione titoli . . . . »
VII — Copertura perdite eventuali . . . . »
VIII — Assicurazione danni . . . . »
IX — Ricostruzione immobili . . . . »
X — Rinnovamento impianti . . . . »
XI — Imposte . . . . »
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . . »
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . . »
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto . . . . »

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . . L.
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . . »
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . . »
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R. . . . . »
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . . »

PARTITE VARIE
I — Creditori diversi . . . . L.
II — Altre . . . . »

RATEI . . . . L.
RISCONTI . . . . »

CAPITALE SOCIALE . . . . »
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . . »
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . . »
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 . . . . »
UTILE NETTO DA RIPARTIRE . . . . »

RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . . L.
L.

CONTI D'ORDINE
I — Depositanti di titoli e altri valori . . . . L.
II — Titoli e valori presso terzi . . . . »
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . . »
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):
— titoli . . . . L.
— valute e lire . . . . »
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquistii a termine):
— titoli . . . . L.
— corrispondenti interni . . . . »
— corrispondenti esteri . . . . »
VI — Ordini in corso:
— lire a fronte acquisti di valute . . . . L.
— vendite di valute . . . . »
— lire a fronte acquisti di titoli . . . . »
— vendite di titoli . . . . »
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza . . . . L.

TOTALE . . . L.

Il ragioniere generale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «S.I.T.A.M. Società cooperativa a r.l.», già «D e G Meccanica - Società cooperativa a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «S.I.T.A.M. - Società cooperativa a r.l.», gia «D e G Meccanica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «S.I.T.A.M. - Società cooperativa a r.l.», già «D e G Meccanica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti in data 30 luglio 1985, repertorio n. 64391/3512, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco de Mastro, nato a Trinitapoli il 28 agosto 1944, via Papa Giovanni XXIII, 25, Cologno Monzese (Milano), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1689

DECRETO 25 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Brescia Tre S.r.l.», in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 14 ottobre 1988, con la quale il tribunale di Brescia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Brescia Tre S.r.l.», con sede in Brescia,

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Brescia Tre S.r.l.», con sede in Brescia, costituita per rogito notaio dott. Adriano Metelli, repertorio n. 23887, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Walter Seddio, nato a Brescia il 26 novembre 1954, via Monti, 21, Brescia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1690

DECRETO 29 marzo 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 8 ottobre 1973 concernente modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285, 2 aprile 1951, n. 302, e 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica dell'art. 8 del predetto decreto ministeriale, al fine di operare uno snellimento delle procedure vigenti per il recupero dei contributi dovuti dagli enti cooperativi inadempienti;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 ottobre 1973 concernente le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie è soppresso

Il secondo comma dell'articolo medesimo è così modificato:

«I competenti U.P.L.M.O. provvederanno a diffidare gli enti cooperativi non aderenti che dovessero risultare inadempienti al pagamento del contributo — a mezzo lettera raccomandata ed avviso di ricevimento — ad effettuare, entro dieci giorni dalla ricezione della diffida stessa, il versamento di quanto dovuto».

Roma, addì 29 marzo 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1661

DECRETO 1° aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Economica a r.l.», in Montecassiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «L'Economica a r.l.», con sede in Montecassiano (Macerata), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La cooperativa «L'Economica a r.l.», con sede in Montecassiano (Macerata), costituita per rogito notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti in data 24 gennaio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Graziano Pallotto, nato ad Appignano il 23 marzo 1951, residente in via S. Clemente, 5, Montecassiano (Macerata), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1720

DECRETO 1° aprile 1989

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edilizia Bastia - C.E.B. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bastia Umbra, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edilizia Bastia - C.E.B. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bastia Umbra (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edilizia Bastia - C.E.B. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bastia Umbra (Perugia), costituita per rogito notaio dottor Giuseppe Ventura, repertorio n. 18827, in data 30 ottobre 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori:

dott. Massimo Campanile, nato ad Alatri (Frosinone) il 16 maggio 1946, via E. Filiberto, 56, Roma; rag. Corrado Maggesi, nato a Perugia il 20 maggio 1945, via Solitaria, 1, Perugia; Pier Luigi Sabaini, nato a Roma il 14 settembre 1941, via Angelo Emo, 131, Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1721

DECRETO 1° aprile 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa utenti macchine agricole - Val di Neto - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rocca di Neto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria nei confronti della società cooperativa «Cooperativa utenti macchine agricole - Val di Neto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa utenti macchine agricole - Val di Neto Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), costituita per rogito notaio Laura Gregori in data 18 febbraio 1976 iscritta presso il tribunale di Crotone al n. 824 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Domenico Butruce, nato a S. Pietro Maida (Catanzaro) il 27 settembre 1951, via S. Allende, 16, S. Pietro Maida (Catanzaro), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1722

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 1989.

Determinazione dei modelli di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1989 in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131,

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di redditi, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

mod. 750 modello base e quadri interni;

mod. 760 modello base e quadri interni;

mod. 770 modello base e quadri interni esclusi i quadri E-1 e G-1;

mod. 770/*bis*.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette aventi sede nei capoluoghi di regione e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bolzano, provvederanno alla distribuzione gratuita del mod. 770/*ter*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A1719

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 aprile 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Villetta Barrea in provincia di L'Aquila. (Ordinanza n. 1688/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Visto il verbale di sopralluogo dell'8 aprile 1987 con cui la commissione disposta dal Dipartimento protezione civile servizio opere pubbliche di emergenza in data 4 aprile 1987 su segnalazione della giunta regionale Abruzzo, ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la nota n. 1107 del 7 aprile 1988 del comune di Villetta Barrea nella quale si sollecitano interventi per l'eliminazione della situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il telex del 2 marzo 1989 del comune di Villetta Barrea che quantifica l'intervento in L. 2.600.000.000;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Villetta Barrea di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.300.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1691

ORDINANZA 11 aprile 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Vallecorsa in provincia di Frosinone. (Ordinanza n. 1689/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificàzioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Visto il telex del 22 novembre 1988, n. 2392/PREV 34/35, del Dipartimento protezione civile servizio previsione e prevenzione che convoca una riunione con il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche per accertare la pericolosità della caduta massi nella contrada Piagge del comune di Vallecorsa;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 5 dicembre 1988 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il progetto di fattibilità a favore della pubblica incolumità, allegato alla nota n. 6068 del 6 dicembre 1988 del comune di Vallecorsa, quantificato in L. 2.470.000.000;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Vallecorsa di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.300.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1692

ORDINANZA 11 aprile 1989.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Pozzilli in provincia di Isernia. (Ordinanza n. 1690/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota n. 2272 del 13 aprile 1988 del comune di Pozzilli nella quale viene chiesto un finanziamento di L. 998.000.000 per la sistemazione idraulica del torrente Rava;

Visto il telex del 28 aprile 1988, n. 1051/PREV/39/22, del Dipartimento protezione civile servizio previsione e prevenzione, che convoca una riunione con il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche per accertare la pericolosità del torrente in questione;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 3 maggio 1988 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità nel tratto che interessa l'abitato di Pozzilli;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Pozzilli di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1693

ORDINANZA 12 aprile 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Pontremoli in provincia di Massa Carrara. (Ordinanza n. 1691/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la richiesta del comune di Pontremoli del 3 luglio 1987, prot. n. 5204, nella quale viene richiesto l'intervento del Dipartimento della protezione civile al fine di accertare la pericolosità del movimento franoso di Gravagna in località Valdantena;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 13 luglio 1987 con cui la commissione disposta dal Dipartimento della protezione civile servizio opere pubbliche con telex del 28 luglio 1987, n. 60141/OO.PP., ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Pontremoli e di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 600.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1694

ORDINANZA 12 aprile 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Osimo in provincia di Ancona. (Ordinanza n. 1692/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista l'ordinanza n. 1475/FPC del 3 giugno 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1988 con la quale è stato concesso un finanziamento di L. 3.400.000.000 per i lavori relativi ai punti 1 e 2 del quadro economico, diviso in quattro punti, delle previsioni di interventi prioritari allegati alla nota n. 9395 senza data del comune di Osimo per un totale di L. 6.795.000.000;

Vista la nota del comune di Osimo n. 17759 del 18 agosto 1988 con la quale si richiede il finanziamento dei punti 3 e 4 del sopra citato quadro economico per L. 3.395.000.000, oltre a un accertamento del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche per una nuova situazione di incombente pericolo e una parziale deroga al cambio di destinazione dell'ordinanza 1475/FPC del 3 giugno 1988;

Viste le risultanze del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del 30 settembre 1988 che ha accertato un nuovo stato di pericolo incombente;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 1475/FPC del 3 giugno 1988 modificato dall'ordinanza n. 1658/FPC del 24 febbraio 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1989; con la quale viene concessa la modifica della destinazione dei fondi per far fronte alla nuova situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Ravvisata la necessità di intervenire per rimuovere la nuova situazione di pericolo incombente anche per i punti 3 e 4 della sopra citata nota del comune di Osimo;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità nella località indicata in premessa è assegnata al comune di Osimo la somma di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle suddette opere il comune di Osimo può derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

La somma di cui all'art. 1 farà carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120

Art. 4.

Il dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1695

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Proposta italiana relativa al programma per le regioni in ritardo di sviluppo, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento CEE n. 2052/88.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie;

Vista la legge 26 novembre 1975, n. 748, che attribuisce al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno la responsabilità per la predisposizione dei programmi e la presentazione delle domande di contributo e di pagamento per accedere ai benefici del Fondo regionale di sviluppo europeo nel Mezzogiorno;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché la propria delibera del 29 dicembre 1986, concernente il programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 e le delibere del 3 agosto 1988, che approvano l'aggiornamento del programma stesso con riferimento al triennio 1988-90 ed il secondo piano annuale di attuazione;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento tra gli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 4255 del 19 dicembre 1988, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 4256 in data 19 dicembre 1988, relativo al FEAOG, sezione orientamento;

Vista la dichiarazione della commissione delle C.E., posta a verbale della sessione del 19 dicembre 1988 del Consiglio delle C.E., con la quale la commissione si è impegnata a prendere in considerazione elementi supplementari presentati dagli Stati membri dopo le scadenze previste dall'art. 6 del citato regolamento n. 4253/88;

Vista la propria delibera in data 2 dicembre 1987, concernente le «Procedure per l'applicazione della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1988, di approvazione della «Direttiva fondi comunitari a finalità strutturale»;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1989, che ha costituito, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, il Comitato interministeriale per il coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali della Comunità europea;

Vista la proposta del 16 marzo 1989, n. 2860, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, espresso nella seduta in data 29 marzo 1989;

Considerate le osservazioni formulate dal Comitato interministeriale di cui sopra e in particolare:

la limitatezza, posta dalla normativa comunitaria, dei tempi a disposizione della amministrazione capofila e delle altre amministrazioni interessate, per la predisposizione e l'esame della proposta in questione;

la presenza di vincoli finanziari, determinati sia dalle ridotte dimensioni degli stanziamenti del Fondo di sviluppo regionale, sia dal volume delle richieste regionali;

l'esigenza che le azioni operative e la loro specificazione in quote annue siano informate al principio del miglioramento del livello qualitativo degli interventi e del tasso di utilizzo;

Udite le relazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro per le politiche comunitarie;

Delibera:

il programma presentato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di cui all'allegato, costituisce la proposta italiana relativa al piano di sviluppo regionale dell'obiettivo 1, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/1988;

la proposta di cui alla presente delibera verrà inviata alle competenti autorità comunitarie e formerà oggetto di ulteriore esame da parte di questo Comitato prima della definizione del quadro comunitario di sostegno, al fine di determinare le linee complessive delle azioni che formeranno oggetto del cofinanziamento comunitario; nel corso del predetto esame, particolare attenzione verrà riservata agli interventi intersettoriali di cui alla delibera del 21 dicembre 1988 citata in premessa ed all'efficacia degli interventi stessi ai fini del rientro della disoccupazione nelle zone di riferimento. In tale contesto

verranno anche considerate le proposte relative agli obiettivi 2, 3 e 4, nonché 5b del citato regolamento n. 2052/88, al fine di verificare la coerenza e le sinergie tra i differenti programmi predisposti dai Ministeri capofila, apportandovi gli eventuali necessari adeguamenti;

le azioni attuative del presente programma verranno predisposte tenendo conto del proficuo utilizzo dei fondi comunitari di cui alla citata delibera del 21 dicembre 1988 nonché delle esigenze di concertazione tra le amministrazioni capofila e le altre amministrazioni interessate;

il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno assicurerà, nell'ambito delle responsabilità attuative del Fondo regionale di sviluppo europeo nel Mezzogiorno, la salvaguardia dell'organicità delle proposte operative, nonché la valutazione della compatibilità con il presente programma e la fattibilità degli interventi, con particolare riferimento a quelli attivabili a breve termine;

il quadro finanziario allegato forma parte integrante della proposta oggetto di questa delibera.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

ALLEGATO

	Fonti di finanziamento						
	FESA	FSE	FEOGA	Stato	Regione	Totale	BEI
Intervento centrale straordinario	1650			1650		3300	900
Intervento centrale ord. aggiuntivo	2900	1166	275	3467		7808	100
Totale intervento centrale	4550	1166	275	5117		11108	1000
Abruzzo	325	132	36	51	364	909	
Molise	254	36	28		288	606	
Campania	853	167	94	86	903	2104	245
Puglia	707	240	78	70	799	1893	
Basilicata	424	184	46	73	473	1200	
Calabria	602	56	66	19	647	1391	
Sicilia	838	232	92	120	890	2172	
Sardegna	546	192	60	66	615	1479	
Totale regioni	4550	1238	500	486	4980	11754	245
Totale intervento centrale e regioni	9100	2404	775	5603	4980	22862	1245

Complessivamente, sono proposte al co-finanziamento comunitario azioni che comportano un impegno pubblico complessivo di 22862 miliardi di lire nel quinquennio, di cui 12279 miliardi di lire a carico dei fondi strutturali (9100 miliardi di lire a valere sul FESR, 2404 miliardi di lire sul FSE, 775 miliardi di lire sul FEOGA-Orientamento) e 10583 miliardi di lire a carico di fondi dello Stato membro (5603 miliardi di lire su fondi nazionali — di cui 4350 a fronte di azioni a valere sul FESR, 1115 a fronte di azioni a valere sul FSE, 138 a fronte di azioni a valere sul FEOGA-Orientamento — e 4980 miliardi di lire su fondi regionali — di cui 4550 a fronte di azioni a valere sul FESR, 180 a

fronte di azioni a valere sul FSE, 250 a fronte di azioni a valere sul FEOGA-Orientamento). Oltre ai fondi pubblici, si prevede un ulteriore apporto degli operatori privati, entro il quale si inseriscono i fondi delle partecipazioni statali (300 miliardi di lire) e il ricorso a prestiti BEI (1245 miliardi di lire).

	Comunità	Stato	Regioni	Totale
FESR	9100	4350	4550	18000
FEOGA	775	138	250	1163
FSE	2404	1115	180	3699
TOTALE	12279	5603	4980	22862

89A1641

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989

Determinazione dei nuovi limiti di reddito, dei tassi agevolati e dei massimali di mutuo per l'edilizia agevolata, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 25 marzo 1982, n. 94.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto-legge n. 629/1979 convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;

Visto il decreto-legge n. 9/1982, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, della citata legge n. 457/1978 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il CIPE, previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera su proposta del CER, la misura dei mutui, dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato;

Visto l'art. 16, secondo comma, della legge n. 457/1978 che prevede la revisione biennale del limite massimo di mutuo per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato;

Visti gli articoli 26 e 37 della legge n. 457/1978 che stabiliscono il concorso del contributo dello Stato alle realizzazioni di edilizia abitativa rurale;

Visto l'art. 22 della legge n. 457/1978 che definisce i limiti di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata;

Viste le proprie precedenti delibere del 10 novembre 1981, del 12 novembre 1982, del 12 giugno 1984 e del 13 febbraio 1986, che stabiliscono, fra l'altro, i massimali de mutui concedibili, la misura dei tassi agevolati ed i corrispondenti limiti di reddito per gli interventi di edilizia agevolata, nonché il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata;

Vista la propria precedente delibera del 21 maggio 1987, n. 116, con la quale viene fissato il rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento per le diverse tipologie di intervento ed i differenziati scaglioni di reddito;

Vista la proposta del CER formulata nella seduta del 28 dettembre 1988, trasmessa dal Ministro dei lavori pubblici con nota n. 528 del 18 novembre 1988;

Visto il parere della commissione consultiva interregionale espresso nella seduta del 31 gennaio 1989;

Udita la relazione del Sottosegretariato di Stato ai lavori pubblici;

Delibera:

1. Il limite massimo di mutuo per la costruzione di nuovi alloggi e per l'acquisto o recupero di alloggi, per tutti i mutui assistiti da contributo dello Stato in conto interessi, è fissato in lire 75 milioni. Nei limiti delle disponibilità esistenti, ferme restando le dimensioni finanziarie dei programmi di cui alla legge n. 457/78 è tenuto presente quanto indicato al punto 1 della delibera CIPE del 19 giugno 1985, è facoltà delle regioni applicare il nuovo massimale di mutuo anche agli interventi relativi ai precedenti bienni ancora da programmare.

2. I limiti massimi di reddito fermo restando le misure dei tassi agevolati secondo quanto disposto nella delibera CIPE dell'8 aprile 1987, n. 197 sono stabiliti come segue:

	Limiti di reddito (milioni)	Rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento
2.1 Alloggi destinati alla locazione realizzati da cooperative a proprietà indivisa. .	21	20
2.2 Alloggi destinati alla locazione realizzati da comuni e IACP	25	20
2.3 Alloggi realizzati da imprese, cooperative a proprietà individuale e privati, nonché da enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà	21	30
	25	50
	30	70

3. Le agevolazioni per gli interventi di edilizia rurale di cui all'art. 26 della legge n. 457/78, sono così determinate:

	Limiti di reddito (milioni)	Rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento (%)	
		Territori di cui alla legge n. 1102/1971	Rimanente territorio
Coltivatori diretti	25	30	50
Imprenditori a titolo principale	25	50	70

4. I nuovi limiti di reddito, ed i corrispondenti tassi agevolati, si applicano alle operazioni di acquisto, di assegnazione o — per quanto riguarda gli alloggi costruiti da privati — di liquidazione finale perfezionate in data successiva a quella della presente delibera.

5. Il limite massimo di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata resta confermato a livello nazionale in 11 milioni di lire, così come stabilito nella delibera 21 maggio 1987, n. 116. È data facoltà alle regioni di elevarlo fino ad un massimo del 25%. L'eventuale aumento non incide sulle fasce di reddito stabilite ai fini della determinazione dei canoni. Tale limite sarà applicato a partire dai bandi e dalle revoche dell'anno 1989 con riferimento — per tale anno — ai redditi percepiti nel 1988.

6. La determinazione della misura, e la relativa decorrenza, del tasso di preammortamento è rimessa, ai sensi dell'art. 5, comma ottavo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, così come modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94, alla competenza del CER. Resta comunque confermato che il contributo statale di preammortamento è corrisposto per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla prima semestralità di contributo e che fino all'applicazione del tasso agevolato individuale, di cui al punto 2.3, a favore dei beneficiari delle singole quote frazionate di mutuo, è posto a carico dell'operatore un tasso agevolato uguale a quello di preammortamento.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A1644

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Disposizioni in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 11-*quater* della citata legge n. 468/1978;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del citato decreto-legge che prevede che il C.I.P.E. individui, per l'anno 1989, le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale per le quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell'anno stesso, a carico di esercizi futuri, nel limite massimo del 50% delle somme autorizzate per ciascuno di detti esercizi;

Considerato lo stato attuativo degli interventi da realizzarsi con le leggi pluriennali di cui al precedente punto ed in particolare lo stato degli impegni e delle erogazioni così come risultano al 31 dicembre 1988;

Ravvisata l'opportunità di fissare i limiti entro cui consentire le autorizzazioni di cui al citato art. 5 del decreto-legge n. 65/89;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Le amministrazioni e gli enti pubblici che riterranno di assumere impegni, nel corso dell'anno 1989, a carico di esercizi futuri, potranno ricorrere a tale facoltà soltanto relativamente alle autorizzazioni di spesa riportate nell'allegato elenco, ivi compresi, peraltro, gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere su dette autorizzazioni.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

ALLEGATO

AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Numero della legge	Articolo	Comma	Oggetto	Amministrazione	Capitolo
41/1986 910/1986	13 7	1 6	Programmi di edilizia carceraria ai sensi della legge n. 404/1977	Lavori pubblici	8404
41/1986	34	2	Completamento metropoli Napoli	Trasporti	7277
197/1985	—	—	Costruzione nuove sedi servizio Vigili del fuoco ai sensi della legge n. 336/1980	Lavori pubblici	8438
910/1986 67/1988	7 17	5 15	Interventi protez. territorio comume di Ravenna dal fenomeno della subsidenza ai sensi della legge n. 845/1980	Lavori pubblici Agricoltura	7740-9419 7720
831/1986	—	—	Programmi infrastr. Guardia finanza	Lavori pubblici	8422
67/1988	17	5	Ulteriori finanziamenti per ricostruzione zone Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 rifinanziamento legge n. 64/1981	Lavori pubblici	8647-9051
67/1988	17	45	Potenziamento infrastrutture capitanerie di porto ai sensi della legge n. 979/1982	Marina mercantile	7581
67/1988	17	46	Tutela ambiente marino ai sensi della legge n. 979/1982	Marina mercantile	8022-8023 8024
16/1985	—	—	Programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi servizio Arma carabinieri	Lavori pubblici	8412
449/1985 67/1988	— 14	— 1	Interventi ampliamento e ammodernamento sistemi aeroportuali di Roma e Milano	Trasporti	7509
879/1986	2 4 28 6 25	— — — — —	Completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e interventi regione Marche per calamità	Lavori pubblici Lavori pubblici Lavori pubblici Beni culturali Beni culturali	7739 9050-9077 7509 8008-8101 8023-8108
545/1987	—	—	Consolidamento Rupe di Orvieto e Colle di Todi	Beni culturali	8028-8113
67/1988	13	15	Nuovi approdi per la razionalizzazione traghettamenti Stretto di Messina	Trasporti	7210
67/1988	24	23	Acquisizione elicotteri	Marina mercantile	7602
67/1988	17	20	Salvaguardia litorale Cagliari	Ambiente	7301
67/1988	17	39	Interventi in materia di acquedotti a carattere interregionale	Lavori pubblici	8882
67/1988 910/1986	17 7	12 1	Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia legge n. 798/1984	Pubblica istruzione Lavori pubblici	8569 7011-7012 7510-7733 7734-7735 8273-8649 8650-8651 9420-9421 9446-9449 9450
67/1988	17	43	Università Calabria	Pubblica istruzione	8568

AZIENDE AUTONOME

Numero della legge	Articolo	Comma	Oggetto	Amministrazione	Capitolo
			A.N.A.S.		
526/1985	—	—	Viabilità di grande comunicazione	A.N.A.S.	750-751 (1)
41/1986	13	13	Viabilità di grande comunicazione		749-722 (1)
910/1986	7	15	Viabilità di grande comunicazione		907-503 (1) 705-706 (1) 708-727 (1)
879/1986	8	—	Ricostruzione zone terremotate Friuli-Venezia Giulia	A.N.A.S.	784 (2)
			PP.TT. A.S.S.T.		
39/1982	—	—	Interventi straordinari della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	PP.TT.	519-520 521-522 523-524 526-527 528-530
887/1984	8	14	Piano decennale di sviluppo	PP.TT. A.S.S.T.	529 550
			ENTE FERROVIE DELLO STATO		
189/1983	—	—	Programma soppressione passaggi a livello	Ente FF.SS.	ex 531 (3)
910/1986 67/1988	2 13	6 5	Programma nazionale alta velocità Battipaglia-Napoli-Roma-Milano	Ente FF.SS.	ex 536 (4)
887/1984 (17/1981)	—	—	Programma integrativo	Ente FF.SS.	526-527
			MONOPOLI DI STATO		
357/1988	—	—	Piano di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti e delle strutture	Monopoli di Stato	506 (5)

Note:

(1) Finanziamento a carico diretto Bilancio Stato cfr. cap. 7810, 7839, 7840, 7841, 7842 Tesoro

(2) Finanziamento a carico diretto Bilancio Stato cfr. cap. 7276 Lavori pubblici

(3) Finanziamento a carico diretto Bilancio Stato cfr. cap. 7811 Tesoro

(4) Finanziamento a carico diretto Bilancio Stato cfr. cap. 7843 Tesoro

(5) Finanziamento a carico diretto Bilancio Stato cfr. cap. 7863 Tesoro

89A1642

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Determinazione dei settori prioritari di interventi delle province, dei comuni e delle comunità montane, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica»;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 65/89 che, tra l'altro, assegna al CIPE il compito di determinare i settori prioritari cui debbono essere indirizzati gli interventi da realizzarsi da province, comuni e loro consorzi e comunità montane mediante l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo;

Visto l'art. 4, comma 8, che fa comunque salve le disponibilità determinate da specifici provvedimenti legislativi;

Visto il comma 6 che fa salva la destinazione di lire 600 miliardi per la concessione di mutui ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per le finalità dal medesimo comma indicate;

Tenuto presente che la Cassa depositi e prestiti ha comunicato l'ammontare dei mutui che la stessa Cassa prevede di concedere nell'esercizio 1989 e nei due anni successivi;

Ravvisata l'opportunità di tenere comuque presente le adesioni di massima alla concessione dei mutui ordinari, già manifestate dalla medesima Cassa depositi e prestiti;

Ravvisata la necessità di coordinare ed indirizzare la spesa per gli investimenti degli enti locali in infrastrutture e pubblici servizi, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze emergenti;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il raggiungimento degli obiettivi primari di infrastrutture del territorio e pubblici servizi costituiscono fondamento alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, della Direzione degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo alle province, ai comuni e loro consorzi ed alle comunità montane.

Adeguato rilievo deve essere dato al soddisfacimento dei fabbisogni emergenti con particolare riferimento alle istanze che promanano dalle grandi aree urbane e metropolitane.

In tale ottica le seguenti tipologie di intervento sono da considerarsi in ordine prioritario ai fini dell'accoglimento delle domande di concessione dei mutui:

1° Gruppo di opere:

opere manutentive dirette alla conservazione del patrimonio e dei servizi pubblici;

opere fognarie e depurative, smaltimento rifiuti;

opere acquedottistiche;

opere per impianti di illuminazione, elettrodotti, metanodotti, gasdotti;

opere stradali, parcheggi e metropolitane.

Nell'ambito di questo primo gruppo cui, peraltro, è necessario riconoscere priorità trattandosi di opere indispensabili, debbono essere primariamente affrontate le nuove ed immediate esigenze, cioè:

per le aree urbane: parcheggi e metropolitane;

per l'intero territorio nazionale: gli impianti di smaltimento ed i metanodotti.

2° Gruppo di opere:

edifici scolastici;

impianti sportivi;

parchi e giardini.

3° Altre opere.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A1643

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 15 aprile 1989, n. 15/89.

Autorizzazioni automatiche di importazioni di autovetture non fuoristrada di origine giapponese già nazionalizzate CEE.

Si comunica che le autorizzazioni automatiche di importazione di autovetture non fuoristrada di origine giapponese, già immesse in libera pratica CEE, rilasciate nel periodo gennaio-febbraio 1989, si intendono prorogate in via eccezionale per un periodo di due mesi a partire dalla rispettiva data di scadenza.

Il Ministro: RUGGIERO

89A1727

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di quattro richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 aprile 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 22 dicembre 1975, n. 685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza", limitatamente a: art. 71, ultimo comma "Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, di cui all'art. 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni"; art. 72, secondo comma "Se taluno dei fatti previsti dal primo comma riguarda modiche quantità di sostante stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, previste dall'art. 12, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da lire centomila a lire sei milioni"; art. 77 limitatamente alle parole "e ultimo"?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in via S. Petronio Vecchio, 15/B, 40125 Bologna, presso comitato per i referendum.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 aprile 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 22 dicembre 1975, n. 685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza", limitatamente a: art. 71 ultimo comma, limitatamente alle parole "II e"; art. 72 comma secondo, limitatamente alle parole "II e"?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in via S. Petronio Vecchio, 15/B, 40125 Bologna, presso il comitato per i referendum.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 aprile 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 22 dicembre 1975, n. 685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza", limitatamente a: art. 71, ultimo comma, limitatamente alle parole "la reclusione da due a sei anni e"; art. 72, secondo comma, limitatamente alle parole "pena della reclusione da uno a quattro anni e della"?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in via S. Petronio Vecchio, 15/B, 40125 Bologna, presso il comitato per i referendum.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 aprile 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 22 dicembre 1975, n. 685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza", limitatamente a: art. 72, comma secondo, limitatamente alle parole "pena della reclusione da uno a quattro anni e della"?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in via S. Petronio Vecchio, 15/B, 40125 Bologna, presso il comitato per i referendum.

89A1747

CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicato del Presidente della Camera dei deputati concernente la pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1987.

Il Presidente della Camera dei deputati rende noto di avere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia i bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1987 e le annesse relazioni, nonché il rapporto del comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti, per la pubblicazione nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 10 maggio 1989, a norma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

89A1646

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1989, registro n. 3, foglio n. 375, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal sig. Mario Luigi Ferrari, nato il 21 giugno 1917 a Genova ed ivi deceduto il 26 febbraio 1986, con testamento olografo del 22 settembre 1985 pubblicato il 13 marzo 1986, dal notaio Giovanni Porcile di Genova con il n. 86207 di repertorio e registrato a Genova il 17 marzo 1986 al n. 6540, consistente in un appartamento sito in Genova alla via Bologna n. 37, del valore di L. 138.000.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Genova, censito nel nuovo catasto edilizio urbano di Genova alla partita n. 79160, e in un libretto di deposito bancario n. 879/33 della Cassa di risparmio di Genova e Imperia recante un saldo attivo di L. 288.723.291, oltre gli interessi dal 1° gennaio 1987.

89A1647

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Latina.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1989, avendo decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita

dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Latina:

attività di facchinaggio: 45ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili.

89A1624

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa a r.l. Consorzio «Aternum», in Pescara

Con decreto ministeriale 20 marzo 1989 i poteri conferiti all'avv. Alfonso Vasile, commissario governativo della società cooperativa a r.l. Consorzio «Aternum», con sede in Pescara, sono stati prorogati fino al 20 settembre 1989.

89A1625

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con il decreto n. 559/C.21503.XV.J del 18 marzo 1989 i seguenti manufatti esplosivi, fabbricati dalla ditta «Schlumberger Perforating and Testing Center di Rosharon - Texas 77583 - U.S.A.» ed importati dalla ditta «Etudes et Production Schlumberger, 26, Rue de la Cavée Clamart (Francia)» sono riconosciuti e classificati nella categoria II, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza con la denominazione «Cartucce per sondaggi petroliferi»:

Denominazione originale	Numero catalogo	Peso totale grammi	Peso di esplosivo grammi	Natura esplosivo
3 3/8" HI Temp Hyperjet	H 132439	220	13,50	T4
25 A Hyperdome 2 1/8"	H 224470	68	6,50	T4
41 B Hyperjet	H 224733	316	22,70	T4
20 A Hyperdome 1 11/16"	H 224234	32	3,20	T4
3 3/8" Ultrajet	H 247776	237,50	14	T4
20 RFTTN	H 300650	75	4,70	T4
20 Puncher PSF 1 9/16"	H 304253	30	2,60	T4
20 DM Puncher PSF 1 9/16"	H 304254	30	3,30	T4
20 EL Puncher PSF 1/9/16"	H 304255	30	3,30	T4
25 A Ultrajet 2 1/8"	H 304920	73	6,50	T4
41 B Hyperjet	H 304952	250	22,70	Octogene
41 B Hyperjet H	H 304953	250	22,70	T4
41 B Ultrapack	H 304981	241,70	22,70	T4
41 B Hyperjet III	H 334096	250	22,70	Esanitrostilbene
51 B Hyperjet II	H 334377	633,30	37	T4
25 A Ultrajet 2 1/8"	H 334542	77	6,50	Octogene
41 B Ultrapack	H 334852	77	22,70	T4
38 B Bluejet	H 334974	177	17	T4
41 A Hyperjet III	H 421504	325	22,70	T4
43 Ultrapack	H 429439	158,80	25	T4
34 B Hyperjet II	H 429442	235	22,70	T4
2 1/8" Enerjet III	H 429563	211,10	15	T4
41 B Bluejet	H 524244	250	22,70	T4
64 C Ultrapack 7"	H 428136	589,667	71	T4

I seguenti detonatori fabbricati dalla ditta «Schlumberger Perforating and Testing Center di Rosharon - Texas 77583 - U.S.A.» ed importati in Italia dalla ditta «Etudes et Production Schlumberger, 26, Rue de la Cavee - Clamart (Francia)» sono riconosciuti e classificati nella categoria III dell'allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza, con la denominazione «Detonatori per l'impiego con i manufatti esplosivi per sondaggi petroliferi della ditta Schlumberger»:

Denominazione originale	Numero di catalogo	Natura dell'esplosivo	Peso dell'esplosivo in grammi
Detonatore, E-95	B-016189	azotidrato di piombo	0,163
Detonatore, P3	B-016865	T4	0,728
Detonatore, P3A	B-027559	esanitrostilbene	0,728
Detonatore, RF, E-128	B-028464	esanitrostilbene e azotidrato di piombo	0,455 0,325
Detonatore, E-127	B-028640	esanitrostilbene + azotidrato di piombo	0,423 0,325
Detonatore, C-63	H-028320	T4 + azotidrato di piombo	0,650 0,190
Detonatore, E-105	H-124452	T4 + azotidrato di piombo	0,91 0,52

Denominazione originale	Numero di catalogo	Natura dell'esplosivo	Peso dell'esplosivo in grammi
Detonatore, E-85A	H-131726	T4 + azotidrato di piombo	0,455 0,422
Detonatore, E-114	H-131730	esanitrostilbene + azotidrato di piombo	0,813 0,210
Detonatore, G-21	H-304056	esanitrostilbene + azotidrato di piombo	0,551 0,130
Detonatore, G-21 high temp.	H-334496	esanitrostilbene + azotidrato di piombo	0,551 0,130
Booster, dimpled P3A	H-334877	esanitrostilbene	0,728
Booster, P3	H-334878	T4	0,728
Percussion detonator	H-429313	esanitrostilbene + azotidrato di piombo	0,15 0,29

Le seguenti micce detonanti, fabbricate dalla ditta «Schlumberger Perforating and Testing Center di Rosharon - Texas 77583 - U.S.A.» ed importate in Italia dalla ditta «Etudes et Production Schlumberger, 26, Rue de la Cavée - Clamart (Francia)» sono riconosciute e classificate nella categoria II, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza nei modelli seguenti:

1) cordone detonante, rivestito in nylon nero, contenente grammi 17,05 di T4 per metro;

2) cordone detonante contenente grammi 12,72 di T4 per metro;

3) cordone detonante rivestito di piombo, contenente grammi 18,49 per metro di esanitrostilbene;

4) cordone detonante rivestito di una guaina piatta di piombo, contenente grammi 8,52 di T4 per metro;

5) cordone detonante rivestito di piombo, contenente grammi 8,52 di T4 per metro;

6) cordone detonante, rivestito di una treccia di poliestere/rayon, contenente grammi 17,05 di T4 per metro;

7) cordone detonante, rivestito di una treccia di nylon nera, contenente grammi 17,05 di octogene per metro;

8) cordone detonante, rivestito di una treccia di nylon nera, contenente grammi 15,05 di T4 per metro;

9) cordone detonante, rivestito di una guaina di silicone, contenente grammi 15,08 di octogene per metro.

89A1650

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 23 marzo 1989 è revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 8 luglio 1986, alla impresa Ici-Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132, del presidio sanitario denominato Deserto S., già registrato al n. 6757.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1989 è revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 11 dicembre 1980, alla impresa Tecniterra, con sede in Segrate (Milano), via Tiepolo, 9, del presidio sanitario denominato Acram, già registrato al n. 1820.

891675

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Bortoluzzi Pietro, in Pieve d'Alpago

Con decreto ministeriale 3 aprile 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 115.760.275 dovuto dalla ditta Bortoluzzi Pietro, da Pieve d'Alpago (Belluno) è stato ripartito ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate, a decorrere dalla scadenza di aprile 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Belluno è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

89A1704

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Approvazione del nuovo statuto della Federazione ginnastica d'Italia

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, è stato approvato il nuovo statuto della Federazione ginnastica d'Italia, eretta in ente morale con regio decreto 8 settembre 1896.

89A1606

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 aprile 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 aprile 1989, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 aprile 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 14 luglio 1989 è di L. 97,01, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 16 ottobre 1989 è di L. 94,09 e quello dei buoni a trecentosessantotto giorni con scadenza il 17 aprile 1990 è di L. 88,65, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A1748

N. 73

Corso dei cambi del 14 aprile 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1377,600	1377,600	1377,65	1377,600	1377,600	1377,60	1377,450	1377,600	1377,600	
Marco germanico.	733,100	733,100	733,50	733,100	733,100	733,10	733,600	733,100	733,100	
Franco francese.	216,750	216,750	217	216,750	216,750	216,75	216,760	216,750	216,750	
Fiorino olandese	649,910	649,910	650,50	649,910	649,910	649,91	650,070	649,910	649,910	
Franco belga	35,029	35,029	35,05	35,029	35,029	35,02	35,037	35,029	35,029	
Lira sterlina	2334,100	2334,100	2336	2334,100	2334,100	2334,10	2333,300	2334,100	2334,100	
Lira irlandese	1957,250	1957,250	1958	1957,250	1957,250	1957,25	1957,200	1957,250	1957,250	
Corona danese	188,640	188,640	188,78	188,640	188,640	188,64	188,640	188,640	188,640	
Dracma	8,625	8,625	8,61	8,625	8,625	—	8,627	8,625	8,625	
E.C.U.	1525,850	1525,850	1526,50	1525,850	1525,850	1525,85	1525,800	1525,850	1525,850	
Dollaro canadese	1159,400	1159,400	1159 —	1159,400	1159,400	1159,40	1158,800	1159,400	1159,400	
Yen giapponese	10,389	10,389	10,40	10,389	10,389	10,38	10,394	10,389	10,389	
Franco svizzero	832,300	832,300	833,20	832,300	832,300	832,30	832,240	832,300	832,300	
Scellino austriaco.	104,190	104,190	104,10	104,190	104,190	104,19	104,187	104,190	104,190	
Corona norvegese.	202,040	202,040	202	202,040	202,040	202,04	202,100	202,040	202,040	
Corona svedese	215,740	215,740	216	215,740	215,740	215,74	215,780	215,740	215,740	
FIM	327,640	327,640	328	327,640	327,640	327,64	327,860	327,640	327,640	
Escudo portoghese	8,872	8,872	8,88	8,872	8,872	8,87	8,873	8,872	8,872	
Peseta spagnola.	11,804	11,804	11,80	11,804	11,804	11,80	11,818	11,804	11,804	
Dollaro australiano	1116,500	1116,500	1115 —	1116,500	1116,500	1116,50	1117,500	1116,500	1116,500	

Media dei titoli del 14 aprile 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	72,150
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,850
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,500
» » » 22- 6-1987/91	87,350
» » » 18- 3-1987/94	72,500
» » » 21- 4-1987/94	71,775
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,200
» » » 10.00% 18- 4-1987/92	94,200
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93 —
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	92 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,050
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,325
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,525
» » » » 16- 8-1985/90	99,525
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,425
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 18-12-1985/90	99,550

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,150
» » » »	17- 1-1986/91	99,200
» » » »	1- 2-1984/91	101 —
» » » »	18- 2-1986/91	99,250
» » » »	1- 3-1984/91	100,250
» » » »	18- 3-1986/91	99,250
» » » »	1- 4-1984/91	100,325
» » » »	1- 5-1984/91	100,375
» » » »	1- 6-1984/91	100,550
» » » »	1- 7-1984/91	100 —
» » » »	1- 8-1984/91	99,850
» » » »	1- 9-1984/91	99,800
» » » »	1-10-1984/91	99,850
» » » »	1-11-1984/91	99,950
» » » »	1-12-1984/91	99,675
» » » »	1- 1-1985/92	98,925
» » » »	1- 2-1985/92	97,800
» » » »	18- 4-1986/92	97,550
» » » »	19- 5-1986/92	97,050
» » » »	20- 7-1987/92	97,575
» » » »	19- 8-1987/92	97,800
» » » »	1-11-1987/92	97,550
» » » »	1-12-1987/92	97,600
» » » »	18- 6-1986/93	96,225
» » » »	17- 7-1986/93	96,350
» » » »	19- 8-1986/93	95,875
» » » »	18- 9-1986/93	95,675
» » » »	20-10-1986/93	96,200
» » » »	19-12-1986/93	96,500
» » » »	18-11-1987/93	96,225
» » » »	1- 1-1988/93	97,100
» » » »	1- 2-1988/93	97,050
» » » »	1- 3-1988/93	97 —
» » » »	1- 4-1988/93	97,075
» » » »	1- 5-1988/93	97,800
» » » »	1- 6-1988/93	98,200
» » » »	1- 7-1988/93	97,900
» » » »	1- 8-1988/93	97,875
» » » »	1- 9-1988/93	97,475
» » » »	1-10-1987/94	97,050
» » » »	1- 2-1985/95	96,400
» » » »	1- 3-1985/95	92,900
» » » »	1- 4-1985/95	92,950
» » » »	1- 5-1985/95	93,150
» » » »	1- 6-1985/95	93,400
» » » »	1- 7-1985/95	94,425
» » » »	1- 8-1985/95	93,925
» » » »	1- 9-1985/95	93,900
» » » »	1-10-1985/95	93,700
» » » »	1-11-1985/95	93,900
» » » »	1-12-1985/95	94 —
» » » »	1- 1-1986/96	93,700
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,450
» » » »	1- 2-1986/96	93,900
» » » »	1- 3-1986/96	93,500
» » » »	1- 4-1986/96	93,300
» » » »	1- 5-1986/96	93,650
» » » »	1- 6-1986/96	94,125
» » » »	1- 7-1986/96	94,075
» » » »	1- 8-1986/96	93,450
» » » »	1- 9-1986/96	93,125
» » » »	1-10-1986/96	93,400
» » » »	1-11-1986/96	93,475
» » » »	1-12-1986/96	93,600
» » » »	1- 1-1987/97	93,575
» » » »	1- 2-1987/97	93,150
» » » »	18- 2-1987/97	93,200
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,350
» » » »	1- 4-1987/97	92,550
» » » »	1- 5-1987/97	93,500
» » » »	1- 6-1987/97	93,900
» » » »	1- 7-1987/97	93,650
» » » »	1- 8-1987/97	93,575
» » » »	1- 9-1987/97	96,125
Buoni Tesoro Pol.	10,50% 1- 5-1989	99,975
» » »	9,25% 1- 1-1990	98,525
» » »	12,50% 1- 1-1990	101,300
» » »	9,25% 1- 2-1990	98,200
» » »	12,50% 1- 2-1990	101,375
» » »	9,15% 1- 3-1990	98,400
» » »	10,50% 1- 3-1990	98,500
» » »	12,50% 1- 3-1990	101,300
» » »	10,50% 15- 3-1990	98,475
» » »	9,15% 1- 4-1990	97,775
» » »	10,50% 1- 4-1990	98,450
» » »	12,00% 1- 4-1990	100,850
» » »	10,50% 15- 4-1990	98,250
» » »	9,15% 1- 5-1990	97,675
» » »	10,50% 1- 5-1990	99,825
» » »	10,50% 1- 5-1990	98,200
» » »	10,50% 18- 5-1990	98,075
» » »	9,15% 1- 6-1990	97,300
» » »	10,00% 1- 6-1990	98,925
» » »	10,50% 16- 6-1990	97,950
» » »	9,50% 1- 7-1990	98,175
» » »	10,50% 1- 7-1990	98,575
» » »	11,00% 1- 7-1990	98,375
» » »	9,50% 1- 8-1990	98,025
» » »	10,50% 1- 8-1990	98,300
» » »	11,00% 1- 8-1990	98,225
» » »	9,25% 1- 9-1990	97,575
» » »	11,25% 1- 9-1990	98,650
» » »	11,50% 1- 9-1990	98,700
» » »	9,25% 1-10-1990	96,550
» » »	11,50% 1-10-1990	98,750
» » »	9,25% 1-11-1990	96,475
» » »	9,25% 1-12-1990	96,525
» » »	12,50% 1- 3-1991	102,400
» » »	9,25% 1- 1-1991	93,425
» » »	9,25% 1- 2-1992	93,250
» » »	11,00% 1- 2-1992	95,275
» » »	9,15% 1- 3-1992	93,425
» » »	9,15% 1- 4-1992	94,100
» » »	11,00% 1- 4-1992	94,700
» » »	9,15% 1- 5-1992	93,275
» » »	11,00% 1- 5-1992	94,550
» » »	9,15% 1- 6-1992	94,500
» » »	10,50% 1- 7-1992	98,375
» » »	11,50% 1- 7-1992	95,675
» » »	11,50% 1- 8-1992	95,375
» » »	12,50% 1- 9-1992	97,725
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,975
» » » »	1983/90 11,50%	103,125
» » » »	1984/91 11,25%	103,125
» » » »	1987/91 8,75%	97,425
» » » »	1984/92 10,50%	102,550
» » » »	21- 3-1988/92 8,50%	97,550
» » » »	1985/93 9,60%	100,200
» » » »	1985/93 9,75%	100,375
» » » »	1985/93 9,00%	97,700
» » » »	1985/93 8,75%	96,825
» » » »	1986/94 8,75%	97,100
» » » »	1986/94 6,90%	90,500
» » » »	1987/94 7,75%	90,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M14049

N. 74

Corso dei cambi del 17 aprile 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1365,500	1365,500	1365,60	1365,500	1365,500	1365,50	1364,800	1365,500	1365,500	1365,50
Marco germanico	734,200	734,200	733,65	734,200	734,200	734,20	733,890	734,200	734,200	734,20
Franco francese	216,880	216,880	217,10	216,880	216,880	216,88	216,930	216,880	216,880	216,88
Fiorino olandese	650,500	650,500	650,75	650,500	650,500	650,50	650,460	650,500	650,500	650,50
Franco belga	35,065	35,065	35,05	35,065	35,065	35,06	35,053	35,065	35,065	35,06
Lira sterlina	2329,500	2329,500	2331,50	2329,500	2329,50	2329,5	2329,300	2329,500	2329,500	2329,50
Lira irlandese	1956,900	1956,900	1958 —	1956,900	1956,90	1956,90	1956,950	1956,900	1956,900	—
Corona danese	188,680	188,680	188,78	188,680	188,690	188,69	188,690	188,680	188,680	188,68
Dracma	8,609	8,609	8,61	8,609	8,614	8,61	8,614	8,609	8,609	—
E.C.U.	1525,800	1525,800	1526,50	1525,800	1525,64	1525,64	1525,640	1525,800	1525,800	1525,80
Dollaro canadese	1150,100	1150,100	1152 —	1150,100	1150,100	1150,10	1150,100	1150,100	1150,100	1150,10
Yen giapponese	10,335	10,335	10,34	10,335	10,331	10,331	10,331	10,335	10,335	10,33
Franco svizzero	831,340	831,340	831,75	831,340	831,230	831,23	831,230	831,340	831,340	831,34
Scellino austriaco	104,266	104,266	104,30	104,266	104,265	104,26	104,265	104,266	104,266	104,26
Corona norvegese	201,760	201,760	201,90	201,760	201,850	201,85	201,850	201,760	201,760	201,76
Corona svedese	215,420	215,420	215,50	215,420	215,440	215,44	215,440	215,420	215,420	215,42
FIM	328,050	328,050	328,25	328,050	328,080	328,08	328,080	328,050	328,050	
Escudo portoghese	8,861	8,861	8,88	8,861	8,860	8,86	8,860	8,861	8,861	
Peseta spagnola	11,798	11,798	11,80	11,798	11,804	11,804	11,804	11,798	11,798	11,79
Dollaro australiano	1106,800	1106,800	1109 —	1106,800	1106,30	1106,30	1106,300	1106,800	1106,800	1106,80

Media dei titoli del 17 aprile 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,150
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,850
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,500
» » » 22- 6-1987/91	87,350
» » » 18- 3-1987/94	72,500
» » » 21- 4-1987/94	71,775
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,200
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,200
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93 —
Certificati di credito del [illegible]-1987/93	92 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,050
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,325
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,475
» » » » 16- 8-1985/90	99,500
» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,150
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 18-12-1985/90	99,550

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,125
» » » »	17- 1-1986/91	99,275
» » » »	1- 2-1984/91	100,950
» » » »	18- 2-1986/91	99,200
» » » »	1- 3-1984/91	100,225
» » » »	18- 3-1986/91	99,250
» » » »	1- 4-1984/91	100.300
» » » »	1- 5-1984/91	100,350
» » » »	1- 6-1984/91	100,575
» » » »	1- 7-1984/91	100,075
» » » »	1- 8-1984/91	99,725
» » » »	1- 9-1984/91	99,800
» » » »	1-10-1984/91	99,850
» » » »	1-11-1984/91	99,950
» » » »	1-12-1984/91	99,675
» » » »	1- 1-1985/92	98,825
» » » »	1- 2-1985/92	97,725
» » » »	18- 4-1986/92	97,575
» » » »	19- 5-1986/92	97,075
» » » »	20- 7-1987/92	97,575
» » » »	19- 8-1987/92	97,800
» » » »	1-11-1987/92	97,500
» » » »	1-12-1987/92	97,500
» » » »	18- 6-1986/93	96,225
» » » »	17- 7-1986/93	96,350
» » » »	19- 8-1986/93	95,825
» » » »	18- 9-1986/93	95,675
» » » »	20-10-1986/93	96,150
» » » »	19-12-1986/93	96,475
» » » »	18-11-1987/93	96,225
» » » »	1- 1-1988/93	97,100
» » » »	1- 2-1988/93	97,050
» » » »	1- 3-1988/93	97 —
» » » »	1- 4-1988/93	97,125
» » » »	1- 5-1988/93	97,825
» » » »	1- 6-1988/93	98,250
» » » »	1- 7-1988/93	97,950
» » » »	1- 8-1988/93	97,825
» » » »	1- 9-1988/93	97,500
» » » »	1-10-1987/94	97,075
» » » »	1- 2-1985/95	96,425
» » » »	1- 3-1985/95	92,950
» » » »	1- 4-1985/95	92,975
» » » »	1- 5-1985/95	93,150
» » » »	1- 6-1985/95	93,425
» » » »	1- 7-1985/95	94,400
» » » »	1- 8-1985/95	93,950
» » » »	1- 9-1985/95	93,925
» » » »	1-10-1985/95	93,675
» » » »	1-11-1985/95	93,850
» » » »	1-12-1985/95	93,975
» » » »	1- 1-1986/96	93,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	93,850
» » » »	1- 2-1986/96	93,450
» » » »	1- 3-1986/96	93,275
» » » »	1- 4-1986/96	93,275
» » » »	1- 5-1986/96	93,650
» » » »	1- 6-1986/96	94,175
» » » »	1- 7-1986/96	94,125
» » » »	1- 8-1986/96	93,400
» » » »	1- 9-1986/96	93,200
» » » »	1-10-1986/96	93,375
» » » »	1-11-1986/96	93,525
» » » »	1-12-1986/96	93,500
» » » »	1- 1-1987/97	93,550
» » » »	1- 2-1987/97	93,150
» » » »	18- 2-1987/97	93,250
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,350
» » » »	1- 4-1987/97	92,600
» » » »	1- 5-1987/97	93,475
» » » »	1- 6-1987/97	94,025
» » » »	1- 7-1987/97	93,700
» » » »	1- 8-1987/97	93,625
» » » »	1- 9-1987/97	96,100
Buoni Tesoro Pol. 10,50%	1- 5-1989	99,975
» » » 9,25%	1- 1-1990	98,550
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,300
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,225
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,375
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,400
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,475
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,325
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,425
» » » 9,15%	1- 4-1990	97,825
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,475
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,900
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,400
» » » 9,15%	1- 5-1990	97,725
» » » 10,50%	1- 5-1990	99,925
» » » 10,50%	1- 5-1990	98,200
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,200
» » » 9,15%	1- 6-1990	97,350
» » » 10,00%	1- 6-1990	98,875
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,025
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,200
» » » 10,50%	1- 7-1990	98,500
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,375
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,075
» » » 10,50%	1- 8-1990	98,300
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,350
» » » 9,25%	1- 9-1990	97,575
» » » 11,25%	1- 9-1990	98.450
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,700
» » » 9,25%	1-10-1990	96,600
» » » 11,50%	1-10-1990	98,775
» » » 9,25%	1-11-1990	96,500
» » » 9,25%	1-12-1990	96,475
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,425
» » » 9,25%	1- 1-1991	93,400
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,375
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,225
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,500
» » » 9,15%	1- 4-1992	94,300
» » » 11,00%	1- 4-1992	94.825
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,300
» » » 11,00%	1- 5-1992	94,750
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,500
» » » 10,50%	1- 7-1992	98,500
» » » 11,50%	1- 7-1992	95.500
» » » 11,50%	1- 8-1992	95,400
» » » 12,50%	1- 9-1992	97,775
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,950
» » » »	1983/90 11,50%	103 —
» » » »	1984/91 11,25%	103,300
» » » »	1987/91 8,75%	97 —
» » » »	1984/92 10,50%	102,350
» » » »	21- 3-1988/92 8,50%	97,100
» » » »	1985/93 9,60%	100,475
» » » »	1985/93 9,75%	100,400
» » » »	1985/93 9,00%	97,725
» » » »	1985/93 8,75%	97 —
» » » »	1986/94 8,75%	97,250
» » » »	1986/94 6,90%	90,150
» » » »	1987/94 7,75%	90,050

Il contabile del portafoglio dello Stato MAROLDA

89M17049

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Veneto, Campania e Sicilia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 587 dell'8 aprile 1989

REGIONE VENETO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Bellluno:

siccità del periodo luglio-agosto 1988 nei territori dei comuni di Puos d'Alpago, Farra d'Alpago, Chies d'Alpago, Pieve d'Alpago, Tambre d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Belluno, Sospirolo, Sedico, Limana, Lentiai, Trichiana, Mel, S. Giustina, S. Gregorio nelle Api, Cesiomaggiore, Feltre, Pedavena, Seren del Grappa, Fonzaso, Sovramonte, Lamon, Arsiè, Quero, Alano di Piave e Vas.

Padova:

grandinata del 16 giugno 1988 nel territorio del comune di Rubano;

grandinata del 22 agosto 1988 nel territorio del comune di S. Urbano.

Venezia:

grandinate del 21 e 24 agosto 1988 nel territorio del comune di Jesolo;

grandinata del 25 agosto 1988 nei territori dei comuni di Caorle, S. Stino di Livenza e S. Michele al Tagliamento.

Verona:

grandinata del 12 luglio 1988 nel territorio del comune di Valeggio sul Mincio;

grandinata del 24 luglio 1988 nei territori dei comuni di Boschi S. Anna, Buttapietra, Legnago, S. Giovanni Lupatoto, Verona e Terrazzo;

tromba d'aria del 24 luglio 1988 nei territori dei comuni di Terrazzo e Bevilacqua;

grandinata del 29 luglio 1988 nei territori dei comuni di Belfiore d'Adige, Caldiero, Lazise, S. Martino Buon Albergo e Zevio;

grandinata del 20 agosto 1988 nel territorio del comune di S. Giovanni Ilarione;

grandinata del 2 settembre 1988 nel territorio del comune di Ronco all'Adige.

Decreto ministeriale n. 588 dell'8 aprile 1989

REGIONE CAMPANIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle infrastrutture aziendali e alle opere di bonifica)

Avellino:

nubifragio del 25 e 26 giugno 1988 nel teritorio dei comuni di Summonte, Pietrastornina, San Martino Valle Caudina, Ospedaletto d'Alpinolo, Torrioni, Montefusco, Cervinara, Sant'Angelo a Scala, Santa Paolina, Mercogliano e Rotondi.

Benevento:

nubifragio del 25 e 26 giugno 1988 nel territorio dei comuni di Arpaia, Forchia, Paolisi e Pannarano.

Decreto ministeriale n. 589 dell'8 aprile 1989

REGIONE SICILIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Caltanissetta:

tromba d'aria del 1° dicembre 1988 nel territorio del comune di Gela per i danni alle produzioni agricole e alle strutture aziendali.

Catania:

grandinate del 19 e 20 agosto 1988 nel territorio dei comuni di Bronte, Maniace, Militello in Val di Catania, Palagonia, Ramacca e Scordia per i danni alle produzioni agricole.

Ragusa:

tromba d'aria e grandinata del 15 settembre 1988 nel territorio dei comuni di Acate, Vittoria, Comiso, Ragusa, Modica e Chiaromonte per i danni alle produzioni agricole e alle strutture aziendali.

Le regioni Veneto, Campania e Sicilia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni e integrazioni.

89A1703

REGIONE MARCHE

Aggiornamento delle analisi sulle etichette dell'acqua minerale «Roana»

Si comunica che la società S.I.B.E. di Macerata, con decreto del presidente della giunta della regione Marche 12 dicembre 1988, n. 28114, è stata autorizzata all'aggiornamento delle analisi, riportate sulle etichette dell'acqua minerale «Roana», autorizzate con decreto del presidente della giunta della regione Marche n. 25300 del 28 novembre 1985.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto succitato, ed i recipienti dell'acqua minerale «Roana» non dovranno essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

89A1679

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***